GIURISPRUDENZA PENALE

La violenza sessuale di gruppo dopo la sentenza n. 202 del 2025 della Corte costituzionale: il riconoscimento dei casi di minore gravità può incrinare il sistema delle preclusioni penitenziarie?

di ***Alessandro Lunghi***

Sommario: 1. La sentenza n. 202 del 2025 della Consulta: gli effetti tangibili. – **2.** Il «rinvio formale» operato dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. alla disciplina dell'art. 4-bis comma 1 -quater ord. pen.. – **3.** Le possibili soluzioni interpretative: la persistente applicabilità dell'art. 4-bis comma 1-quater ord. Pen. – **4.** Conclusioni

1. La sentenza n. 202 del 2025 della Consulta: gli effetti tangibili

Con la sentenza n. 202 del 2025 la Corte costituzionale, come noto, è intervenuta sulla disciplina del delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-*octies* c.p., dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede(va) la possibilità di una diminuzione della pena fino a due terzi nei casi di minore gravità[1].
In una prima lettura, gli effetti della pronuncia sembrano circoscritti al piano della commisurazione della pena[2], poiché la decisione della Consulta si traduce immediatamente nella possibilità per il giudice del merito di riconoscere una

[1] In ordine ai criteri per distinguere i «casi di minore gravità» da quelli ritenuti più gravi, parte della dottrina ha proposto di recuperare, in termini sostanziali, la tradizionale dicotomia tra atti di libidine e atti di violenza carnale (DEL CORSO, *Commento all'art. 3 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Leg. pen.*, 1996, 441; PISA, *Le nuove norme*, 284; MAZZA, *La libertà personale*, 129; AMBROSINI, *Violenza sessuale*, in *Dig. pen.*, XV, Torino, 1999, 290; ROMANO, *La tutela penale della sfera sessuale*, 49).
La giurisprudenza ha tuttavia più volte ribadito che l'attenuante in esame concerne la minore lesività del fatto in concreto, da valutarsi in rapporto al bene giuridico tutelato. In tale prospettiva si è affermato che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., occorre procedere a una valutazione globale della vicenda, nella quale assumono rilievo i mezzi impiegati, le modalità esecutive della condotta, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, nonché le condizioni fisiche e psicologiche della stessa, anche in relazione all'età (tra le altre, Cass., sez. III, 7 novembre 2025, n. 36346; Cass., sez. III, 8 luglio 2025, n. 24993; Cass., sez. III, 1 ottobre 2024, n. 36476; Cass., sez. III, 2 settembre 2024, n. 33334; Cass., sez. III, 21 febbraio 2023, n. 7231; Cass., sez. III, 15 gennaio 2019, n. 1647; Cass., sez. III, 19 dicembre 2018, n. 57515; Cass., sez. III, 31 agosto 2018, n. 39331; Cass., sez. III, 12 luglio 2016, n. 28942; Cass., sez. III, 22 febbraio 2016, n. 6784).

[2] Sul punto v., da ultimo, Cass., sez. III, 2 marzo 2026, n. 8013, nonché il commento della Redazione Wolters Kluwer, *Violenza sessuale di gruppo: quando può ritenersi applicabile l'attenuante della minore gravità?*, in *OneLEGALE*, 10 marzo 2026.

ipotesi attenuata della fattispecie, modulando la risposta sanzionatoria in relazione alla concreta offensività del fatto.
Una più attenta analisi del contesto normativo nel quale la decisione si colloca consente tuttavia di coglierne una portata sistemica più ampia.
La declaratoria di illegittimità costituzionale appare infatti suscettibile di proiettare i propri effetti anche su un piano diverso – e per molti aspetti meno immediatamente visibile – quale quello dell'esecuzione della pena.
In altri termini, accanto agli effetti immediatamente tangibili sul versante sostanziale della determinazione della pena, la sentenza della Consulta sembra destinata ad aprire una serie di possibili ricadute sul regime dell'esecuzione penale, destinate a emergere progressivamente nella prassi applicativa e, verosimilmente, a sollecitare nuovi sviluppi interpretativi, ulteriori questioni di legittimità costituzionale ovvero eventuali puntellamenti da parte del legislatore.
È proprio su tali profili – per così dire ancora latenti ma potenzialmente rilevanti – che il presente contributo intende soffermare l'attenzione.
In questa prospettiva, tuttavia, per cogliere appieno la portata del tema, appare necessario ripercorrere, sia pure sinteticamente, i tratti strutturali dell'intervento della Consulta.
In particolare, la pronuncia interviene su una fattispecie che, sin dalla sua introduzione ad opera dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1996, n. 66[3], è stata connotata da una marcata valenza simbolica e da una evidente opzione di rigore sanzionatorio.
Il legislatore del 1996, infatti, nel configurare come autonomo titolo di reato la violenza sessuale commessa da più persone riunite[4], non si è limitato a tipizzare una particolare modalità di concorso nel delitto di cui all'art. 609-*bis* c.p., ma ha inteso attribuire autonoma rilevanza al peculiare disvalore della dinamica collettiva dell'aggressione, proprio in ragione delle più gravi conseguenze che tale modalità commissiva è idonea a determinare nella sfera della persona offesa[5].

---

[3] Prima dell'introduzione dell'art. 609-*octies* c.p., l'azione compiuta da più persone riunite veniva ricondotta alle ordinarie regole sul concorso di persone nel reato, con riferimento alle fattispecie allora previste dagli artt. 519, 520 e 521 c.p. In tale contesto trovava talora applicazione anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., ritenendosi che la presenza di più aggressori determinasse una situazione di minorata difesa della vittima.
[4] Al riguardo, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la violenza sessuale di gruppo costituisce un'autonoma fattispecie incriminatrice e non una mera ipotesi aggravata del delitto di violenza sessuale (Cass., sez. III, 19 dicembre 2025, n. 40784). Si tratta, infatti, di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, caratterizzato dalla presenza di più soggetti nel medesimo contesto spazio-temporale dell'azione criminosa (Cass., sez. III, 20 settembre 2012, n. 36036; Cass., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11541). A commento di quest'ultima pronuncia v. FIANDACA, *La Cassazione definisce (ma non troppo) la violenza sessuale di gruppo*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 103.
[5] BERTOLINO, *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Sist. pen.*, 1996, p. 408; PISA, *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 287;

A ciò si aggiunga che l'autonomia della previsione incriminatrice è stata accompagnata da un significativo inasprimento sanzionatorio, ulteriormente accentuato dall'art. 13, comma 5, della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha elevato la cornice edittale della fattispecie, portandola dall'originaria reclusione da sei a dodici anni all'attuale pena della reclusione da otto a quattordici anni[6].

Sotto altro profilo, la struttura del reato ha sempre mostrato una significativa complessità applicativa.

La giurisprudenza di legittimità[7] ha infatti chiarito più volte che l'elemento qualificante della violenza sessuale di gruppo non risiede «nella necessità che ciascun compartecipe compia materialmente atti sessuali, essendo sufficiente anche un contributo causale, materiale o morale, prestato nel contesto spazio-temporale dell'azione e idoneo a rafforzare il proposito criminoso o a comprimere ulteriormente la capacità di autodeterminazione e di reazione della vittima».

Ne deriva che l'art. 609-*octies* c.p. è suscettibile di ricomprendere situazioni tra loro profondamente differenziate, tanto quanto a intensità dell'offesa, quanto a modalità della condotta e ruolo concretamente assunto dai singoli partecipi.

È proprio su tale dato strutturale che si innesta la decisione della Corte costituzionale[8].

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* c.p. era stata infatti sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., sul presupposto che la disposizione, pur descrivendo una fattispecie capace di ricomprendere condotte tra loro profondamente eterogenee quanto a intensità dell'offesa e modalità della condotta, non prevedesse alcun meccanismo di attenuazione della pena nei casi di

---

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, 8ª ed., Milano, 2022, p. 483; ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 8ª ed., Milano, 2025, p. 172.

[6] NATALINI, *Violenza sessuale: raddoppiati i termini per presentare querela*, in *Gdir*, 2019, 37, 98; PAVICH, *Gli inasprimenti sanzionatori*, in MARANDOLA – PAVICH, *Codice rosso. l. n. 69/2019*, Milano, 2019, 32; ROMANO, *Le modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale (art. 13, l. 19 luglio 2019, n. 69)*, in ROMANO – MARANDOLA (a cura di), *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Pisa, 2020, p. 139 ss.; ID., *Le modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale*, in ROMANO – MARANDOLA (a cura di), *Codice rosso. Seconda edizione aggiornata e integrata*, Pisa, 2024, 127.

[7] Sul punto cfr. Cass., sez. III, 21 ottobre 2020, n. 29096; Cass., sez. III, 19 dicembre 2005, n. 45970; Cass., sez. III, 29 gennaio 2004, n. 3348.

[8] Per un commento alla sentenza cfr. CORBETTA, *Violenza sessuale di gruppo: la Consulta introduce l'ipotesi della "minore gravità"*, in *Wolters Kluwer – OneLEGALE*, 13 gennaio 2026.

minore gravità[9], diversamente da quanto stabilito per la violenza sessuale "semplice" dall'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. [10].
Il problema relativo alla mancata previsione di una ipotesi attenuata della violenza sessuale di gruppo non costituisce, peraltro, un tema del tutto nuovo nella giurisprudenza costituzionale.
Già nei primi anni successivi all'introduzione dell'art. 609-*octies* c.p. la questione era stata sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale[11].
In una prima occasione, sollecitata da un'ordinanza di rimessione del giudice per le indagini preliminari di Bolzano, la Consulta aveva dichiarato la questione manifestamente inammissibile, rilevando che il giudice rimettente non si trovava nella posizione processuale idonea a fare applicazione della disposizione oggetto di censura e che, pertanto, difettava il requisito della rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.
Successivamente la Corte costituzionale era stata nuovamente investita del medesimo problema dal Tribunale di Ravenna, che aveva prospettato un possibile contrasto della disciplina con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., proprio in ragione dell'assenza di una attenuante correlata alla minore gravità del fatto.
Anche in tale occasione, tuttavia, la Consulta aveva ritenuto la questione non fondata, osservando come la scelta del legislatore di non prevedere una specifica attenuazione della pena per la violenza sessuale di gruppo non potesse essere considerata manifestamente irragionevole, alla luce del particolare disvalore attribuito alla dimensione collettiva dell'aggressione sessuale. A ciò si aggiunga che tale orientamento aveva trovato per lungo tempo un sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità. Difatti, la Corte di cassazione aveva più volte affermato che la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. non potesse essere estesa al delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p., sia perché si tratta di una circostanza specificamente riferita alla fattispecie della violenza sessuale monosoggettiva, sia perché la logica stessa della previsione incriminatrice – incentrata sul peculiare disvalore della dinamica collettiva

[9] Come evidenziato dalla sentenza n. 202 del 2025 della Corte costituzionale, «trattasi di circostanza attenuante introdotta dal legislatore in conseguenza della scelta di approntare una più ampia ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca un'ingerenza nella piena autodeterminazione della persona nella sfera sessuale, ricomprendendo, nell'unitaria nozione di atto sessuale, da un lato la congiunzione carnale e, dall'altro, gli atti di libidine. Tale attenuante – nella logica del legislatore – risponde proprio all'esigenza di temperare gli effetti della concentrazione in un'unica fattispecie di condotte tra loro assai differenziate che, pur accomunate dalla loro incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa nella propria sfera sessuale, determinano una compromissione del bene giuridico con gradi di diversa intensità».
[10] MARRA, *Profili di illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies*, p. 1032; GUERRINI, *Il contributo concorsuale di minima importanza*, Milano, 1997; DONINI, p. 785, i quali avevano già sollevato perplessità circa la costituzionalità della norma.
[11] Cfr. Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 584.

dell'azione – rendeva incompatibile la configurabilità di una attenuazione correlata alla minore gravità del fatto.
È proprio rispetto a tale assetto interpretativo che si colloca la svolta segnata dalla sentenza n. 202 del 2025.
La Corte costituzionale ha infatti ritenuto fondata la questione sollevata dal giudice rimettente, osservando come l'assenza di una valvola di adeguamento del trattamento sanzionatorio si traducesse in una eccessiva rigidità della risposta punitiva, incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena sanciti dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
In tal modo la Consulta si è inserita nel più recente orientamento della propria giurisprudenza volto ad esigere che il sistema sanzionatorio consenta una modulazione della pena coerente con la concreta offensività del fatto e con la effettiva misura del disvalore espresso dalla condotta.
Muovendo da tali premesse, la sentenza n. 202 del 2025 ha dunque introdotto – per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale – una ipotesi di violenza sessuale di gruppo connotata dalla minore gravità del fatto, mediante la previsione della diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.
La pronuncia determina così una significativa modificazione della struttura applicativa dell'art. 609-*octies* c.p., poiché accanto alla forma ordinaria del delitto deve ormai riconoscersi la configurabilità di ipotesi caratterizzate da una minore offensività, suscettibili di un trattamento sanzionatorio significativamente attenuato.
Tale approdo apre tuttavia un ulteriore e non secondario fronte problematico.
Se, infatti, la sentenza della Corte costituzionale ha inciso in via diretta sul piano della commisurazione della pena, resta da verificare se la nuova articolazione sia destinata a produrre effetti anche sul distinto – ma strettamente connesso – versante dell'esecuzione penale.
Il quesito che si impone, allora, è il seguente: se e in quale misura la violenza sessuale di gruppo qualificata dal giudice come di minore gravità possa continuare a rientrare, senza distinzioni, nel novero dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* ord. pen., con la conseguente preclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., ovvero se la sentenza n. 202 del 2025 abbia aperto una frattura sistematica tale da imporre una rilettura dell'attuale assetto normativo.
È muovendo da tale interrogativo che il presente contributo intende esaminare le possibili ricadute della decisione costituzionale sul sistema delle preclusioni penitenziarie, verificando i diversi scenari interpretativi che si dischiudono all'indomani della pronuncia.

2. Il «rinvio formale» operato dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. alla disciplina dell'art. 4-*bis* comma 1 -*quater* ord. pen.

Per cogliere appieno la portata sistemica della sentenza n. 202 del 2025 è necessario spostare, sia pure brevemente, l'attenzione sul terreno dell'esecuzione

penale e, in particolare, sul rapporto tra il regime differenziato delineato dall'art. 4-*bis*, commi 1-*quater* dell'ordinamento penitenziario e la disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva prevista dall'art. 656 c.p.p.

Come noto, l'art. 4-*bis* ord. pen. costituisce il fulcro del sistema delle cosiddette preclusioni penitenziarie, attraverso il quale il legislatore ha progressivamente costruito un modello di esecuzione della pena caratterizzato da una marcata differenziazione trattamentale.

Tale sistema si articola, infatti, secondo una logica di gradazione della gravità dei reati, individuando diverse fasce di disvalore criminologico alle quali corrispondono regimi differenziati di accesso ai benefici penitenziari[12].

In tale prospettiva, la norma individua un catalogo di delitti per i quali l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione risulta subordinato al ricorrere di presupposti ulteriori rispetto a quelli previsti dal regime ordinario, funzionali a una più penetrante verifica della personalità del condannato e del suo percorso rieducativo.

All'interno di questo sistema rientrano, per quanto qui rileva, anche i delitti contro la libertà sessuale[13].

---

[12] Giova ricordare che l'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario è stato introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, il cui art. 1 ha delineato una disciplina speciale in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti di soggetti ritenuti portatori di una particolare pericolosità sociale. Il decreto è stato subito modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sull'onda delle emozioni e dell'armare sociale dalla morte del magistrato Giovanni Falcone. Nel corso del tempo, il catalogo dei reati ostativi ha conosciuto un progressivo e significativo ampliamento, attraverso una serie di interventi legislativi che ne hanno esteso l'ambito applicativo ben oltre l'originario nucleo dei delitti di criminalità organizzata, fino a ricomprendere anche fattispecie eterogenee quali l'incendio boschivo, il furto in abitazione e la rapina semplice. Per una ricostruzione storica dell'istituto v. DELLA CASA – GIOSTA, *Ordinamento penitenziario. Commento*, 4ª ed., Cedam, Padova, 2019, p. 44 ss.

[13] La disciplina riservata ai c.d. *sex offenders* secondo GIOSTRA, *sub art. 4-bis*, in GREVI – GIOSTRA – DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, 4ª ed., Padova, 2011, p. 86 muove dal presupposto che «la condotta deviante affondi le proprie radici in un disagio di natura psicologica o personologica, sicché l'eliminazione della pericolosità di cui sono portatori non può che passare attraverso un'adeguata strategia trattamentale» e, dunque, attraverso un attento vaglio della personalità del condannato, realizzato mediante l'osservazione scientifica della personalità per un periodo non inferiore a un anno, condotta collegialmente con la partecipazione anche degli esperti indicati dall'art. 80, quarto comma, ord. pen. In argomento anche GIORS, Legislazione penale, 2009, 466 s., CORVI, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010, 66, FIORENTIN, *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione*, Milano, 2013, 190.

Il *focus* dell'indagine deve quindi necessariamente soffermarsi sul comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* comma 1-*quater* ord. pen., disposizione che disciplina il regime penitenziario applicabile ai reati sessuali[14].
La norma stabilisce infatti che, con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies,* 609-*octies* e 609-*undecies* c.p., i benefici penitenziari possano essere concessi soltanto sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per un periodo non inferiore ad un anno e finalizzata ad accertare il grado di rielaborazione critica del fatto nonché l'effettiva evoluzione del percorso trattamentale intrapreso dal condannato.
Lo stesso comma 1-*quater* contiene tuttavia una significativa clausola di temperamento: la disposizione prevede infatti che la disciplina - più restrittiva - non trovi applicazione nel caso di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p. quando risulti riconosciuta la circostanza attenuante della «minore gravità» prevista dal terzo comma della medesima disposizione[15].
In altri termini, la violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. viene espressamente sottratta alla disciplina delle preclusioni penitenziarie, con la conseguenza che, in tali casi, tornano ad operare le regole ordinarie in materia di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.

[14] È stata la legge n. 38 del 2009 a riformulare l'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo di rendere più chiara la struttura della disciplina e di distinguere le differenti modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione in relazione alla gravità dei reati indicati. La riforma del 2009 ha così introdotto un sistema progressivo di preclusioni, caratterizzato da livelli di rigore differenziati: dal regime più restrittivo previsto dal comma 1 fino a quello meno severo delineato dal comma 1-quater. In tal modo, i primi commi dell'art. 4-bis ord. pen. delineano una sorta di scala di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati di particolare allarme sociale, modulata in funzione della diversa gravità delle fattispecie criminose considerate, In argomento v. DELLA BELLA, *Il carcere duro tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime speciale ex art. 41-bis*, Milano, 2016, p. 90 ss. Sulla portata della riforma v. anche CORBETTA – DELLA BELLA – GATTA, *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009, 438-439, ove si osserva che «il riordino dell'art. 4-*bis* non muta le opzioni di fondo del regime previgente, limitandosi a rendere più comprensibile la norma». Mentre valutano positivamente l'introduzione di una disciplina ad hoc per i delitti di natura sessuale PRELATI – GUAZZALOCA, *La gestione della pena nella fase esecutiva*, Milano, 1986, 94. In senso negativo, invece, GIUNCHEDI, *Esecuzione e modalità di espiazione*, in *www.archiviopenale.it*, 2015, 13 e DELLA CASA, voce *Misure alternative alla detenzione,* in *Analisi dell'Enciclopedia del Diritto,* III, Milano, 2010, 827.
[15] CORBETTA – DELLA BELLA – GATTA, *op. cit.*, 440 e GIORS, *op. cit.*, 468 «la circostanza attenuante può considerarsi "applicata", si ritiene, solo quando abbia avuto effettive ripercussioni sulla quantificazione della pena, diminuendola o almeno neutralizzando le eventuali aggravanti in un giudizio di bilanciamento.

Il regime così delineato non si esaurisce tuttavia nella dimensione strettamente penitenziaria, ma si collega direttamente al piano processuale attraverso la disciplina dell'ordine di esecuzione della pena.
Difatti, l'art. 656 c.p.p., nel regolare le modalità di esecuzione delle pene detentive, introduce infatti un meccanismo volto ad evitare l'ingresso immediato in carcere di soggetti che, in ragione dell'entità della pena inflitta, risultino potenzialmente destinatari di misure alternative alla detenzione.
In tali ipotesi, come noto, il Pubblico Ministero, in luogo di disporre l'immediata esecuzione della pena, sospende l'ordine di carcerazione, consentendo al condannato – ovvero al difensore appositamente nominato o, in mancanza, a quello che lo ha assistito nella fase di giudizio – di presentare istanza al Tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura alternativa.
La sospensione dell'ordine di esecuzione si configura dunque come uno strumento funzionale a una gestione razionale dell'esecuzione penale, volto ad evitare ingressi in istituto destinati ad essere immediatamente superati dall'applicazione di misure alternative.
Proprio in ragione di tale funzione, tuttavia, la disciplina prevista dall'art. 656 c.p.p. conosce alcune significative eccezioni.
Tra queste assume particolare rilievo quella prevista dal comma 9, lett. a), che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione quando la condanna riguardi uno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis* ord. pen.
In presenza di tali fattispecie il Pubblico Ministero è pertanto tenuto a dare immediata esecuzione alla pena detentiva, senza poter attivare il meccanismo sospensivo volto a consentire la presentazione dell'istanza al tribunale di sorveglianza.
La giurisprudenza di legittimità[16] ha chiarito in modo costante che il rinvio operato dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. alla disciplina dell'art. 4-*bis* ord. pen. deve essere qualificato come «rinvio formale».
Ne consegue che l'ambito applicativo del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione coincide con il catalogo dei reati ostativi vigente nell'ordinamento penitenziario in ogni momento storico.
In questa prospettiva si colloca, tra le altre, la sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 13 ottobre 2022, n. 49716, che ha ribadito come la sospensione dell'ordine di esecuzione sia esclusa quando la pena sia inflitta per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis ord. pen. Fa eccezione la violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p., espressamente sottratta al novero dei reati ostativi dall'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.
Su tale assetto si innesta la questione aperta dalla sentenza n. 202 del 2025, la quale, incidendo sulla struttura della fattispecie di cui all'art. 609-*octies* c.p.,

[16] Cfr. *ex multis* Cass. pen., Sez. 5, n. 358 del 07/10/2021, dep. 2022, Scaglione. Rv. 282430 - 01; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, dep. 22/04/2008, P.M. in proc. Russo, Rv. 240128; Sez. U, n. 20 del 13/07/1998, dep. 28/10/1998, PM in proc. Griffa, Rv. 211467

introduce un possibile elemento di discontinuità con il regime ostativo previsto per i reati contro la libertà sessuale.
È su tale nodo che occorre ora soffermare l'attenzione.

3. Le possibili soluzioni interpretative: la persistente applicabilità dell'art. 4-*bis* comma 1-*quater* ord. pen.

Una prima opzione interpretativa, come si vedrà, fondata su una lettura rigorosamente aderente al dato letterale e ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, conduce a ritenere che l'introduzione della forma attenuata del delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p. non incida sull'assetto delle preclusioni penitenziarie delineato dall'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen.; ne consegue sia l'inoperatività dei benefici penitenziari prima del decorso del periodo minimo di osservazione intramuraria, sia l'esclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
Un simile approdo ermeneutico trova un significativo riscontro nel filone giurisprudenziale formatosi con riferimento però al delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-*quater* c.p.[17], rispetto al quale la Corte di cassazione ha affermato che la sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere disposta neppure quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità, proprio in ragione del fatto che la clausola derogatoria contenuta nell'art. 4-*bis* ord. pen. è espressamente limitata alla sola fattispecie attenuata della violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p.
In tale prospettiva la Corte ha escluso che la differenziazione di disciplina possa ritenersi irragionevole, osservando come le fattispecie poste a confronto non risultino perfettamente sovrapponibili, poiché il disvalore della condotta risulta amplificato dalla «condizione soggettiva della persona offesa» e, pertanto, la scelta del legislatore di modulare diversamente il regime penitenziario applicabile si inscrive nell'ambito dell'ampia discrezionalità di cui esso gode nella conformazione degli istituti di diritto penitenziario – e, più in generale, processuale – senza che possa ravvisarsi una violazione dell'art. 3 Cost. (Cass., sez. I, 22 ottobre 2009, n. 41958).
Lo stesso può dirsi quanto all'art. 609-*ter* c.p. per il quale è stata ritenuta necessaria l'osservazione annuale della personalità malgrado il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-*bis* ult. co. c.p.[18]
Argomentazioni in questo senso possono ricavarsi anche dalla giurisprudenza costituzionale[19]. Con l'ordinanza n. 3 del 2018, infatti, la Corte costituzionale ha

[17] GIORS, *op. cit.*, 468.
[18] MIRI, in *Rivista penale*, 11, 577; TREGLIA, in *Cassazione penale*, 11, 2364; YAMNAINE, in *Rivista penale*, 12, 117.
[19] In senso opposto GIORS, *op. cit.*, 468. «l'assimilazione nello stesso regime di condotte che – sebbene tutte a sfondo sessuale – presentano caratteri di pericolosità assai disomogenei

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen. sollevata in relazione alla mancata equiparazione tra il delitto di corruzione di minorenne di cui all'art. 609-*quinquies* c.p. e la violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., rilevando come il *tertium comparationis* individuato dal giudice rimettente risultasse incongruo, atteso che le fattispecie poste a raffronto non presentano un sufficiente grado di omogeneità quanto alla struttura della condotta e al disvalore dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto.

In tale occasione la Corte ha altresì evidenziato che, anche con riferimento ad altre figure delittuose a contenuto sessuale – quali gli atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-*quater* c.p. – il riconoscimento della minore gravità del fatto non comporta l'esclusione delle condizioni previste dall'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen. per l'accesso ai benefici penitenziari[20].

A tale conclusione può altresì pervenirsi valorizzando un ulteriore dato di ordine sistematico desumibile dall'impianto normativo delineato dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, con la quale il legislatore ha inteso rafforzare la risposta ordinamentale nei confronti dei delitti contro la libertà sessuale[21].

In tale contesto, il legislatore ha espressamente incluso il delitto di violenza sessuale di gruppo tra le fattispecie di cui all'art. 4-bis ord. pen., valorizzandone il peculiare disvalore in termini di allarme sociale.

Una simile collocazione normativa esprime la scelta del legislatore di attribuire al delitto di cui all'art. 609-octies c.p. uno specifico disvalore sul piano della politica criminale e del trattamento penitenziario, in ragione della maggiore lesione della libertà sessuale della vittima.

In questa prospettiva, la scelta di circoscrivere la clausola derogatoria prevista dal comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* ord. pen. alla sola ipotesi attenuata della violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. appare coerente con la struttura complessiva della disciplina, la quale continua a considerare la violenza sessuale di gruppo come fattispecie caratterizzata da un livello di offensività particolarmente

---

solleva però seri dubbi in ordine alla compatibilità della previsione con il principio di uguaglianza».

[20] Per un commento alla sentenza v. RUARO, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2018, 330 s.

[21] Tale circostanza parrebbe trovare ulteriore conferma ove si tenga conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 325 del 2005. In quella pronuncia, infatti, la Consulta – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., non contemplava l'attenuante dei casi di minore gravità – ha valorizzato la peculiare e intrinseca gravità che connota la violenza sessuale di gruppo, caratterizzata dalla convergenza dell'azione offensiva di più persone riunite e, per ciò stesso, da un livello di aggressione alla libertà sessuale della vittima strutturalmente più elevato.

elevato, tale da giustificare il mantenimento del regime ostativo anche nelle ipotesi in cui il fatto sia connotato da una minore intensità offensiva.
Da tali coordinate sistematiche si ricava, dunque, che la clausola derogatoria prevista per la violenza sessuale attenuata assume i tratti di un'eccezione puntuale e tipizzata, la cui operatività risulta rigorosamente circoscritta alla fattispecie espressamente indicata dal legislatore e non appare, pertanto, suscettibile di estensione analogica ad altre figure delittuose ricomprese nel medesimo ambito materiale di tutela, neppure laddove queste presentino, sul piano sostanziale, una minore intensità offensiva.

3. Il secondo scenario: dubbi di costituzionalità.
Una seconda prospettiva interpretativa potrebbe essere individuata nella possibile illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen., nella parte in cui continua ad attribuire rilievo, ai fini dell'esclusione dal regime ostativo, alla sola ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., senza estendere analoga considerazione alle fattispecie di violenza sessuale di gruppo connotate da minore gravità, come ormai riconosciute all'esito della sentenza n. 202 del 2025.
Invero, una volta che, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, deve ritenersi ammessa anche con riguardo all'art. 609-*octies* c.p. l'esistenza di una fascia di fatti significativamente attenuati sul piano del disvalore, il permanere di una disciplina penitenziaria che continui a valorizzare la minore gravità esclusivamente con riferimento all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. appare suscettibile di determinare un'asimmetria difficilmente compatibile con il canone dell'ugualianza e della ragionevolezza.
Detto altrimenti, il sistema finisce per assoggettare a un trattamento differenziato situazioni che, sotto il profilo qui rilevante, risultano accomunate dal medesimo presupposto sostanziale, vale a dire l'accertamento giudiziale di una offensività - in concreto - sensibilmente inferiore rispetto al paradigma ordinario della fattispecie incriminatrice.
Né sembra che tale differenza di trattamento possa essere agevolmente giustificata richiamando l'orientamento formatosi con riferimento all'art. 609-*quater* c.p. In quel diverso ambito, infatti, la mancata estensione della deroga prevista per l'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. può ancora trovare giustificazione nella peculiare «condizione soggettiva della persona offesa», trattandosi di vittima minorenne, circostanza che imprime alla fattispecie un disvalore ulteriore, autonomamente valorizzabile dal legislatore anche sul terreno penitenziario.
Nel caso che qui interessa, invece, il raffronto si svolge tra ipotesi che, quanto alla persona offesa, si collocano sul medesimo piano, giacché la diversità di trattamento non dipende dalla vulnerabilità del soggetto passivo, ma soltanto dalla struttura monosoggettiva o plurisoggettiva della condotta.
Ma neppure quest'ultimo rilievo pare, da solo, risolutivo.

È ben vero, infatti, che la violenza sessuale di gruppo esprime, in linea generale, un disvalore più intenso rispetto alla fattispecie monosoggettiva, in ragione della più grave compromissione che la dinamica plurisoggettiva è idonea a determinare nella sfera dell'autodeterminazione della vittima.
Tuttavia, proprio la sentenza n. 202 del 2025 ha chiarito come tale maggiore carica offensiva non possa essere assunta in termini assoluti e indifferenziati. Anche nell'ambito dell'art. 609-*octies* c.p., infatti, possono collocarsi fatti connotati da un disvalore significativamente attenuato rispetto al paradigma ordinario, ricomprendendo condotte tra loro marcatamente disomogenee sotto il profilo della gravità. Ne discende che l'assenza di una «valvola di sicurezza» – idonea a intercettare tali ipotesi attenuate – finirebbe per determinare un'irragionevole omologazione di situazioni non omogenee, in contrasto con il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio e penitenziario.
Né va dimenticato che l'applicazione della diminuente non opera automaticamente, ma presuppone un accertamento particolarmente rigoroso del giudice del merito, chiamato a valutare – secondo i criteri già elaborati dalla giurisprudenza in materia di violenza sessuale – le modalità dell'azione, il contesto del fatto, il grado della coartazione, l'incidenza della condotta sulla sfera della persona offesa e, più in generale, la concreta misura dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato.
Proprio per questo il problema non consiste nell'assimilare in astratto la violenza sessuale monosoggettiva alla violenza sessuale di gruppo, quasi ignorando il peculiare disvalore di quest'ultima.
Il punto è un altro, e più circoscritto: il legislatore ha già ritenuto che, quando il giudice accerti una significativa attenuazione dell'offensività del fatto, ciò basti a escludere il regime penitenziario più rigoroso per l'art. 609-*bis*, comma 3, c.p.; dopo la sentenza n. 202 del 2025, però, il medesimo giudizio di attenuata offensività potrebbe essere invece del tutto neutralizzato quando riguardi l'art. 609-*octies* c.p., nonostante la Consulta abbia imposto di riconoscere anche in tale ambito una fascia di condotte significativamente attenuate.
È qui, allora, che si annida la possibile irragionevolezza della disciplina: non nella differenza tra le due figure di reato considerata in astratto, ma nella scelta di attribuire rilievo, ai fini dell'esclusione dal regime differenziato, alla minore gravità solo in una delle due ipotesi, pur quando il profilo differenziale effettivamente accertato dal giudice sia identico, e cioè la sensibile riduzione del tasso di offensività concreta.
In questa prospettiva, non pare dunque privo di fondamento dubitare della compatibilità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen.
Non può pertanto escludersi che proprio la nuova configurazione dell'art. 609-*octies* c.p. apra la strada ad una ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen., sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella misura in cui il sistema delle preclusioni penitenziarie continui a non riconoscere alcun rilievo, sul terreno dell'esecuzione

della pena, alla differente offensività del fatto già accertata dal giudice della cognizione.

4. Conclusioni.

La questione che emerge all'indomani della sentenza n. 202 del 2025 può essere ricondotta, in definitiva, a un interrogativo di fondo: se la nuova articolazione della fattispecie di cui all'art. 609-*octies* c.p. – determinata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale – sia destinata a rimanere confinata al piano della commisurazione della pena ovvero se possa proiettare i propri effetti anche sul distinto terreno dell'esecuzione penale.

Il tema, del resto, non è di scarso rilievo pratico.

Alla luce dell'attuale assetto normativo, infatti, i soggetti che dovessero essere condannati con sentenza definitiva per il delitto di violenza sessuale di gruppo qualificato dal giudice del merito come di minore gravità continuerebbero a rientrare nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* ord. pen., con la conseguenza che verrebbe loro immediatamente eseguito l'ordine di carcerazione, restando preclusa la sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p.

A ciò si aggiungerebbe l'obbligo di sottoposizione al percorso trattamentale previsto per i c.d. *sex offenders*, che implica lo svolgimento dell'osservazione scientifica della personalità per un periodo non inferiore a un anno prima di accedere alle misure alternative alla detenzione.

Si tratterebbe, dunque, di una questione destinata a incidere concretamente sulle modalità di esecuzione della pena nei confronti di una platea non trascurabile di condannati.

Per tentare di offrire una risposta convincente, occorre allora muovere da un interrogativo preliminare: per quale ragione il legislatore del 2009, nel ricomprendere i delitti sessuali nel circuito del regime differenziato, ha nondimeno ritenuto di introdurre una clausola derogatoria proprio con riguardo alla sola ipotesi attenuata di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p.?

La risposta non può essere ricercata esclusivamente nella lettera della disposizione, ma deve essere ricostruita alla luce tanto del contesto storico nel quale la riforma maturò, quanto dell'economia complessiva del comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* ord. pen.

È noto, infatti, che con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, il legislatore estese il catalogo dei reati ostativi includendovi talune fattispecie contro la libertà sessuale. L'intervento si collocava in un clima segnato da forte allarme sociale, alimentato dal susseguirsi di gravi episodi di violenza sessuale che avevano suscitato intensa attenzione mediatica e una corrispondente pressione dell'opinione pubblica.

In tale contesto, la scelta normativa fu chiaramente orientata a irrigidire il trattamento penitenziario dei condannati per tali delitti, precludendo l'accesso alle misure alternative alla detenzione se non all'esito di un periodo di osservazione scientifica della personalità non inferiore a un anno.

Tuttavia, proprio la presenza della deroga prevista per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. mostra come il legislatore, pur muovendo in una direzione di accentuato rigore, non abbia inteso costruire un sistema del tutto indifferenziato. Al contrario, la disposizione rivelare che, almeno con riguardo a quel segmento dell'area dei delitti sessuali, i casi di minore gravità – accertato dal giudice della cognizione – è stato ritenuto idoneo a spiegare effetti non solo sul piano della commisurazione della pena, ma anche su quello, distinto, del regime della sua esecuzione, in quanto espressivo di una minore carica di pericolosità sociale e, correlativamente, di un più contenuto rischio di recidiva.
Una simile ricostruzione, tuttavia, non può essere formulata in termini eccessivamente generali, poiché il legislatore del 2009 ha inteso attribuire rilievo, sul terreno penitenziario, solo violenza sessuale attenuata.
Ed è proprio questo a spiegare perché la deroga sia stata prevista per la violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., ma non anche per gli atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-*quater* c.p.
In quest'ultimo ambito, infatti, la minore offensività del fatto continua a innestarsi su una fattispecie caratterizzata dalla peculiare «condizione soggettiva della persona offesa», elemento che imprime, di fatto, al disvalore del reato un *quid pluris* che il legislatore ha potuto ragionevolmente valorizzare sul terreno dell'esecuzione penale.
È proprio qui che il raffronto con la violenza sessuale di gruppo di minore gravità assume un significato diverso.
Nel caso che qui interessa, infatti, la differenza di trattamento non dipende dalla vulnerabilità del soggetto passivo, ma soltanto dalla struttura monosoggettiva o plurisoggettiva della condotta. E, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* c.p. nella parte in cui non prevedeva una attenuazione sanzionatoria per le ipotesi di minore gravità, la Corte costituzionale ha ormai riconosciuto che anche all'interno della violenza sessuale di gruppo possono collocarsi fatti profondamente differenziati quanto a intensità dell'offesa e tasso di disvalore.
In altri termini, la Consulta ha imposto di riconoscere, anche nel delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p., una fascia di condotte significativamente attenuate rispetto al paradigma ordinario.
Se ciò è vero, il permanere di una disciplina penitenziaria che continui a riconoscere rilievo alla minore gravità del fatto soltanto con riferimento all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p. rischia di determinare una asimmetria difficilmente giustificabile.
Il punto, infatti, non consiste nell'assimilare in astratto la violenza sessuale monosoggettiva alla violenza sessuale di gruppo, quasi ignorando il peculiare disvalore di quest'ultima.
Il tema è, più precisamente, che il legislatore ha già ritenuto che, quando il giudice accerti una significativa attenuazione dell'offensività del fatto, ciò possa bastare a escludere il regime penitenziario più rigoroso; dopo la sentenza n. 202 del 2025, però, il medesimo giudizio di attenuata offensività continua a rimanere privo di qualsiasi rilievo quando riguardi l'art. 609-*octies* c.p. Ed è proprio qui che si annida

la possibile irragionevolezza del sistema: non nella differenza tra le due figure di reato considerata in astratto, ma nella scelta di attribuire rilievo, ai fini dell'esclusione dal regime differenziato, alla minore gravità del fatto solo in una delle due ipotesi, pur quando il profilo differenziale effettivamente accertato dal giudice sia identico, e cioè la sensibile riduzione del tasso di offensività ricollegato ad una vittima dalle "medesime" condizioni soggettive.

In questa prospettiva, una prima risposta potrebbe essere ricercata attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale assetto normativo.

Se la clausola derogatoria prevista dall'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen. trova la propria giustificazione nel minor grado di offensività del fatto accertato in sede di cognizione, non appare privo di fondamento ritenere che tale logica selettiva possa essere valorizzata anche nei casi in cui la minore gravità riguardi la violenza sessuale di gruppo.

Una simile soluzione consentirebbe di preservare la coerenza complessiva del sistema sanzionatorio, evitando che la nuova articolazione interna della fattispecie incriminatrice resti priva di qualunque riflesso sul piano dell'esecuzione della pena.

Il problema, come osservato da attenta dottrina[22], non si colloca soltanto su un piano teorico, ma assume anche una evidente dimensione concreta.

La legge n. 38 del 2009, infatti, nel prevedere per i condannati per reati sessuali l'obbligo dell'osservazione scientifica della personalità per un periodo non inferiore a un anno, ha introdotto un modello trattamentale particolarmente impegnativo sotto il profilo organizzativo.

Tale scelta presupporrebbe la disponibilità di personale specializzato e di strutture penitenziarie adeguatamente attrezzate per una effettiva valutazione interdisciplinare della personalità del condannato.

Tuttavia, la riforma non è stata accompagnata né da specifici stanziamenti per il potenziamento delle professionalità coinvolte né da regole che garantiscano l'assegnazione dei detenuti di cui al comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* ord. pen. a istituti o sezioni dotati di adeguate risorse trattamentali.

In queste condizioni, l'osservazione annuale rischia di tradursi, nella prassi applicativa, in un mero automatismo detentivo, più che in un effettivo percorso di valutazione e rielaborazione della condotta.

Resta, tuttavia, il limite rappresentato dal dato letterale della disposizione, che circoscrive espressamente la deroga alla sola ipotesi attenuata della violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p.

Ed è proprio alla luce di tale limite che la sentenza n. 202 del 2025 sembra destinata ad aprire non soltanto nuovi percorsi interpretativi, ma anche un possibile ulteriore fronte di scrutinio costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen., nella misura in cui il sistema delle preclusioni penitenziarie continui a non riconoscere alcun rilievo, sul terreno dell'esecuzione della pena, alla differente offensività del fatto già accertata dal giudice della cognizione.

[22] GIORS, *op. cit.*, 470.

Proprio per questo, la soluzione più lineare sembra restare quella di un intervento del legislatore.
Un primo adeguamento potrebbe consistere nella modifica del comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* ord. pen., prevedendo espressamente che la disciplina ivi contenuta trovi applicazione anche nei casi di violenza sessuale di gruppo caratterizzati dalla minore gravità del fatto.
Una simile prospettiva troverebbe del resto un significativo riscontro nella stessa giurisprudenza costituzionale[23], che da tempo valorizza il ruolo delle misure alternative alla detenzione non già come strumenti meramente eccezionali o di favore, bensì come momenti centrali della funzione rieducativa della pena. Se, infatti, la Corte costituzionale ha più volte affermato che le misure alternative alla detenzione costituiscono uno snodo essenziale del trattamento risocializzante e che la finalità rieducativa inerisce a ogni pena, deve ritenersi tanto più problematico, sul piano degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il permanere di automatismi normativi che impongano l'ingresso in carcere anche in presenza di condanne relative a fatti il cui disvalore sia stato giudizialmente accertato come significativamente attenuato.
L'intervento del legislatore, tuttavia, dovrebbe collocarsi su un piano più ampio, non limitandosi a una rimodulazione del catalogo dei reati ostativi, ma orientandosi verso la predisposizione, nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, di percorsi trattamentali specificamente calibrati sui condannati per reati sessuali.
Tali percorsi, in linea con la logica già sottesa all'art. 165 c.p., dovrebbero fondarsi sulla partecipazione a programmi specialistici di rielaborazione critica del fatto presso enti accreditati fuori dal regime intramurario.
In questa prospettiva, l'eventuale inclusione dell'ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p. tra i reati non ostativi non comporterebbe alcuna

[23] La giurisprudenza costituzionale ha esaltato l'importanza delle misure alternative alla detenzione in funzione del finalismo rieducativo. Sul punto, cfr. Corte cost., sent. n. 282 del 1989: «le misure alternative costituiscono il punto centrale del trattamento rieducativo, in quanto tendono a realizzare quel reinserimento sociale al quale il trattamento penitenziario punta»; Corte cost., sent. n. sent. n. 532 del 2002 «la finalità rieducativa è assegnata dalla Costituzione a ogni pena e, dunque, anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario»; Corte cost., sent. n. 3 del 2023: «L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. E ciò per una pluralità di ragioni. Anzitutto, perché l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria».

attenuazione delle esigenze di controllo, né una rinuncia a forme incisive di intervento nei confronti dei soggetti condannati.
Al contrario, proprio la peculiare complessità criminologica dei reati sessuali impone di valorizzare strumenti esecutivi idonei a coniugare controllo, responsabilizzazione e prevenzione della recidiva, secondo una logica trattamentale effettiva e non meramente afflittiva.
In definitiva, la sentenza n. 202 del 2025 non sembra limitarsi a rimodulare il trattamento sanzionatorio del delitto di violenza sessuale di gruppo, ma pare piuttosto destinata ad aprire una più ampia riflessione sulla coerenza complessiva del sistema delle preclusioni penitenziarie e sulle modalità attraverso le quali l'ordinamento intende perseguire – anche nei confronti dei c.d. *sex offenders* – l'obiettivo costituzionale della rieducazione della pena.